

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

39.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 LUGLIO 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

| INDICE | PAG. | PAG. |
|--|---|------|
| Sostituzioni: | | |
| PRESIDENTE | 550 | |
| Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione con stralcio dell'art. 41): | | |
| Senatori PIERACCINI ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi (Approvata dalla XI Commissione del Senato) (3821) . | 550 | |
| PRESIDENTE | 550, 551, 552, 554, 555 | |
| ANSELMI TINA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 551 | |
| | 554 | |
| BIAMONTE | 550, 554, 555 | |
| BIANCHI FORTUNATO | 555 | |
| BORRA, <i>Relatore</i> | 551, 554 | |
| GIOVANARDI | 551, 555 | |
| MANCINI VINCENZO | 554 | |
| Proposte di legge (Discussione e approvazione): | | |
| PICCINELLI ed altri: Modificazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424, e dell'articolo 60 della legge 29 aprile 1969, n. 60, in materia di cantieri di lavoro (2424); | | |
| PERRONE ed altri: Miglioramento del trattamento economico previsto per i lavoratori e per il personale istruttore dei cantieri di lavoro e di rimboschimento concessi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2678) | 556 | |
| PRESIDENTE | 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562 | |
| ANSELMI TINA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 559 | |
| | 562 | |
| BIAMONTE | 558, 560 | |
| BOFFARDI INES, <i>Relatore</i> | 556, 558, 560, 561, 562 | |
| GIOVANARDI | 559, 560 | |
| IANNIELLO | 559 | |
| PERRONE | 557 | |
| PISICCHIO | 558, 560 | |
| Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione): | | |
| Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini (3869); | | |
| GRAMEGNA ed altri: Estensione dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, agli operai dipendenti da aziende industriali e artigianali dell'edilizia e dell'escavazione e lavorazione di materiali lapidei (1067); | | |
| DELLA BRIOTTA ed altri: Estensione dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, ai lavoratori dipendenti da aziende industriali o artigiane dell'edilizia, dell'escavazione e lavorazione di materiali lapidei ai quali è corrisposto il trattamento di integrazione guadagni (1815); | | |
| SOBRERO ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, recante disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni (3188) | 563 | |
| PRESIDENTE | 563, 564, 566, 567 | |
| | 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576 | |
| ALDROVANDI | 564 | |

| | PAG. |
|---|--|
| ANSELMI TINA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 566 |
| | 567, 568, 569, 570, 571, 572, 574, 575 |
| BIANCHI FORTUNATO | 570, 571 |
| DEL PENNINO, <i>Relatore ff.</i> | 563, 566, 567 |
| | 568, 569, 571, 572, 574 |
| GIOVANARDI | 564, 565, 566, 571, 576 |
| MANCINI VINCENZO | 564, 565 |
| SGARBI BOMPANI LUCIANA | 565, 576 |
| SOBRERO | 567 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 576 |

La seduta comincia alle 10,25.

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, i deputati Becciu, Bollati, Cassano, de Vidovich, Micheli Filippo e Pucci sono sostituiti rispettivamente dai deputati Perrone, Baghino, de Michieli Vitturi, Menicacci, Sobrero e Ianniello.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Pieraccini ed altri: Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3821).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri: «Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi», già approvata dalla XI Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 maggio 1975.

Comunico che la V Commissione bilancio ha espresso a maggioranza parere favorevole al provvedimento in questione, a condizione che sia soppresso l'articolo 11, relativo alle cure termali, e che la retroattività del riconoscimento dei periodi di contribuzione figurativa di cui all'articolo 7 non sia estesa oltre la data del 1° maggio 1952.

BORRA, *Relatore*. Ho partecipato ai lavori della V Commissione bilancio e ho già espresso in quella sede la mia perplessità circa le condizioni che sono state poste al parere favorevole. Mi pare infatti strano che il Governo abbia dato il suo parere favorevole al Senato esprimendo, invece, alla Camera un parere restrittivo. Occorre innanzitutto tenere presente che si tratta di un provvedimento di legge che è atteso, data anche l'avvenuta approvazione da parte di un ramo del Parlamento.

La spesa totale prevista per questo provvedimento si aggirava intorno ai 70 miliardi, e viene ora ad essere ridotta di 30 miliardi. Indubbiamente si tratta di una restrizione di una innovazione che aveva uno scopo positivo. Occorre però anche considerare che questo provvedimento reca importanti miglioramenti alla categoria interessata; ed è per questo motivo che sono del parere di accettare le modifiche proposte dalla V Commissione bilancio arrivando ad una celere approvazione del provvedimento stesso.

BIAMONTE. Nella precedente seduta il gruppo comunista aveva preannunciato il proprio voto favorevole alla proposta di legge in discussione, mentre oggi è molto perplesso, perché i pochi miglioramenti, anche di carattere economico, contenuti nel provvedimento, vengono negati dal Governo dopo essere stati approvati dalla XI Commissione del Senato.

Per quanto riguarda l'articolo 11, abbiamo già detto, anche in sede di bilancio, che le cure climatiche non vengono concesse a chicchessia, e che, inoltre, la spesa prevista per tali cure non è mai stata consumata per l'intero importo. Pertanto non possiamo tranquillamente sopprimere l'articolo 11, negando così le cure climatiche a favore degli ex assistiti per tubercolosi, solo per non prevedere alcuna spesa per tali cure.

Potremmo essere d'accordo sulla modifica suggerita dalla V Commissione bilancio all'articolo 7, però dovremmo accertare come si colloca questo articolo rispetto alla situazione del pensionato al quale viene corrisposta la pensione per la tubercolosi. Questo perché si può verificare che un cittadino, ammalatosi in gioventù e non avendo più esplicato un'attività lavorativa, non riesce a raggiungere il minimo di pensione se non attraverso le garanzie previste nel provvedimento di legge, e per questo, pur

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

essendo ammalato, non gli si garantisce il superamento della fascia minima di pensione.

Considerando che la proposta di legge dovrebbe ritornare al Senato se si apporlano le modifiche indicate dalla V Commissione bilancio, ritengo che sarebbe più opportuno rinviare la discussione alla ripresa dei lavori parlamentari in modo da approfondire la materia, anche perché la spesa prevista non risponde alla realtà, e pervenire ad una legge organica per evitare che si ritorni su questo argomento con altri provvedimenti di legge.

GIOVANARDI. Le ulteriori restrizioni indicate dalla V Commissione bilancio suscitano in me molte perplessità, perché con la proposta di legge in discussione, senza voler risolvere globalmente i problemi di cui stiamo trattando (questa esigenza è, però, avvertita da tutti gli interessati), si tendeva ad estendere i miglioramenti delle prestazioni economiche e sanitarie a favore di categorie di lavoratori colpiti da tubercolosi e non protetti dalla precedente legge. Poiché sono sopraggiunte delle difficoltà, si è esclusa questa estensione e si è assunto l'impegno di esaminarla in un secondo momento.

Posso convenire sulla modifica all'articolo 7, perché mi sembra che i pericoli prospettati dalla V Commissione bilancio non siano inesistenti, mentre sono contrario alla soppressione dell'articolo 11, perché, nel momento in cui stabiliamo un miglioramento di carattere sanitario ed economico a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi non possiamo negare ad essi la possibilità di effettuare cure climatiche che giovano alla salute.

Ritengo che la proposta di legge possa essere approvata definitivamente in questa seduta; se, poi, dovesse essere modificata, facendo però salvo l'articolo 11, allora si dovrebbe inviare il testo al Senato oggi stesso, in modo che questo ramo del Parlamento abbia la possibilità di approvarlo prima delle ferie estive.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BORRA, Relatore. Vorrei sentire il parere del Governo sull'articolo 11, perché io sarei propenso a non sopprimerlo.

ANSELMI TINA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Per quanto riguarda l'articolo 7, rilevo che abbiamo dovuto fare uno sforzo per pervenire al recupero di ventitré anni del periodo di contribuzione, e credo che le preoccupazioni dell'onorevole Biamonte, arrivando al recupero a partire dal 1952, possano essere fugate.

In merito alla soppressione dell'articolo 11 (la V Commissione bilancio ha preso una decisione in questo senso su richiesta esplicita del Ministero del tesoro), il Governo conferma che solo ragioni finanziarie sono alla base di questa soppressione. In sostanza, fermo restando l'impegno del Governo di trovare una soluzione in ordine a questo aspetto, a tutt'oggi non posso che confermare la richiesta di sopprimere l'articolo 11, poiché il Ministero del tesoro non ha la possibilità di mettere a disposizione una somma che si aggira intorno a venti miliardi con voci che riguardano l'indennità giornaliera, l'indennità post-sanatoriale, l'assegno di cura ed altro.

Rilevo, altresì, che essendo stato deciso il trasferimento dei fondi per l'assicurazione contro la tubercolosi al fondo sanitario che viene gestito dalle regioni, tutto ciò comporterebbe una serie di problemi su cui oggi il Governo non può dare che questa risposta: sospendere questa parte del provvedimento, però non rinviare il tutto.

Vorrei pregare l'onorevole Biamonte di cogliere gli aspetti positivi che vengono garantiti con il provvedimento in discussione. Non è che il Governo non sia d'accordo sulla sostanza dell'articolo 11, ma vi è un problema di spesa dovuto anche alla decisione che è stata presa in ordine al trasferimento dei fondi per l'assicurazione contro la tubercolosi al fondo sanitario, come ho già detto poc'anzi. Per questo motivo occorre trovare una soluzione, ed io ritengo che ciò si possa realizzare in tempi non lontani, che non dovrebbe ostacolare l'approvazione della proposta di legge in discussione, la quale fa fare parecchi passi in avanti.

In conclusione, rilevo che quasi tutto il contenuto del provvedimento è stato accolto, per cui, piuttosto che arrivare a una sospensione dell'esame di tutta la proposta di legge, vorrei invitare la Commissione a considerare l'opportunità di approvare la medesima con la soppressione dell'articolo 11.

BORRA, Relatore. Per quanto riguarda l'articolo 7 concordo con ciò che ha detto

il sottosegretario, non essendo stata eliminata alcuna possibilità di pensionamento; l'articolo 11 rappresenta certo un grosso problema, e se da parte del Governo ci fosse l'effettiva volontà di affrontarlo in un secondo tempo potremmo — senza protrarre l'*iter* dell'intera proposta di legge — rinviare l'esame dell'articolo stesso a quando ci sarà la possibilità di risolvere la questione anche sul piano finanziario.

Poiché mi pare che la proposta di legge contenga modifiche migliorative molto attese dalla categoria interessata, e credo che se non l'approviamo oggi ciò vorrebbe dire rinviare tutto di almeno 2 o 3 mesi, chiedo di procedere intanto alla sua approvazione con l'impegno del Governo di rivedere l'articolo 11 entro il più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché dall'articolo 1 all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione tali articoli dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Alle prestazioni sanitarie ed economiche dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto, per sé e per i componenti la propria famiglia, i titolari di pensioni o rendite di cui ai punti 1 e 3 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sempreché l'assistenza stessa non spetti per altro titolo o in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia.

(*E approvato*).

ART. 2.

Ai fini del trattamento per la tubercolosi sono considerati componenti il nucleo familiare assistibile:

a) il coniuge;

b) i figli legittimi, legittimati, naturali, adottivi, gli affiliati, gli esposti regolarmente affidati, figli naturali o nati dal precedente matrimonio del coniuge;

c) i fratelli e le sorelle a carico;

d) i genitori e gli equiparati, il patrigno e la matrigna, le persone alle quali il capo famiglia fu affidato come esposto, tutti i viventi a carico, purché abbiano superato i 60 anni di età per l'uomo ed i 55 anni per la donna.

Il limite massimo di età è fissato per le persone di cui alle lettere b) e c) del precedente comma fino al 21° anno di età.

Per le stesse persone di cui alle lettere b) e c), che siano regolarmente iscritte ad università o istituti universitari, conservatori di musica ed accademie di belle arti, atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori e universitari e, comunque, non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del capo famiglia.

I limiti di età previsti dal presente articolo non si applicano nei confronti delle persone che risultino permanentemente inabili al lavoro.

Per i familiari indicati nel presente articolo le prestazioni economiche sono dovute sempreché gli stessi risultino a carico del capo famiglia.

(*E approvato*).

ART. 3.

I soggetti dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi hanno diritto alle prestazioni sanitarie ed economiche quando all'atto della domanda possano far valere almeno un anno di contribuzione.

(*E approvato*).

ART. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1975 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, l'indennità prevista dall'articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, nonché l'indennità di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Per i familiari a carico degli assicurati nonché per i pensionati di cui all'articolo 1 della presente legge e loro familiari le anzidette indennità sono dovute in misura ridotta alla metà.

(*E approvato*).

ART. 5.

Agli assistiti sottoposti a cure ambulatoriali di durata non inferiore a sessanta giorni e che durante il periodo di cura non abbiano svolto attività lavorativa, spetta, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è conclusa la cura per stabilizza-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

zione o per guarigione clinica, una indennità giornaliera pari all'indennità post-sanatoriale, d'importo e durata pari a quella stabilita dall'articolo 2 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088.

Dopo il periodo di trattamento di cui al comma precedente agli assistiti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, spetta l'assegno di cura o di sostentamento.

(È approvato).

ART. 6.

I primi due commi dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, sono sostituiti dai seguenti:

« Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di lire 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate.

Tale assegno è concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno è rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione ».

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« La domanda di cui al primo comma deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale previsto dall'articolo 2 della presente legge. L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento post-sanatoriale di cui all'articolo 2 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è sostituito dai seguenti:

« Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i su-

perstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva nella vita assicurativa, sono considerati come periodi di contribuzione effettiva, ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento, sussidiabili per legge, a decorrere dall'entrata in vigore del regio decreto-legge 4 ottobre 1965, n. 1827.

Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti.

La misura dei contributi da accreditare è pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe decima della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a domanda dell'interessato ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

« Per i tubercolotici regolarmente assicurati per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, che possono far valere almeno un anno di contribuzione effettiva (nella vita assicurativa), sono considerati come periodi di contribuzione effettiva ai fini del diritto e della misura della pensione, i periodi di degenza in regime sanatoriale, i periodi di trattamento post-sanatoriale, di cura ambulatoriale e domiciliare e di godimento dell'assegno di cura e di sostentamento, sussidiabili per legge, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 aprile 1952, n. 218. »

Sono utili tutti i periodi di prestazione e di ricovero avvenuti prima e dopo il pensionamento, senza limiti.

La misura dei contributi da accreditare è pari alla classe media dei contributi effettivamente versati nell'anno precedente il primo ricovero, comunque non inferiore alla classe decima della tabella B, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

Le pensioni, le ricostituzioni ed i supplementi di pensione, definiti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, devono essere aggiornati e riliquidati a a domanda dell'interessato ».

BIAMONTE. In conclusione, la spesa che cerchiamo di evitare eliminando l'articolo 11, la si fa con l'articolo 7.

PRESIDENTE. L'onorevole Vincenzo Mancini ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo:

Sostituire le parole: « nella vita assicurativa » *con le parole:* « nel quinquennio antecedente all'interruzione ».

MANCINI VINCENZO. Il mio subemendamento è giustificato dal fatto che giudicare come valido ai fini del diritto e della misura della pensione almeno un anno di contribuzione effettiva nella vita assicurativa, travolge il significato della legge precedente che specificatamente prevede che il periodo di contribuzione effettiva appartenga al quinquennio precedente l'interruzione. Oltre tutto una norma di questo tipo non avrebbe senso, perché già si tende ad accorciare il periodo nel quinquennio — attualmente gli anni richiesti sono due — per cui non mi sembra proprio il caso di considerare come valido ai fini pensionistici anche un anno di contribuzione effettiva risalente a venti anni fa. Questo che si prevede è quindi un arretramento rispetto alle posizioni raggiunte sia con la legge n. 153 che con il decreto n. 636, che hanno introdotto la prima forma di automatismo per quanto riguarda le pensioni di invalidità e vecchiaia. Quando ci si riferisce, nell'articolo 3, alla contribuzione, si vuole intendere contribuzione effettiva o no? Come facciamo a considerare coperta la contribuzione quando vi è un anno di contribuzione nella vita assicurativa del soggetto come indicato nell'articolo 3?

BORRA, *Relatore*. Si tratta di una richiesta restrittiva: sono quindi contrario alla modifica proposta dall'onorevole Mancini Vincenzo.

ANSELMINI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere contrario all'approvazione del subemendamento poiché esso è restrittivo,

mentre tutto il provvedimento è inteso a recuperare al massimo le contribuzioni relative ai soggetti interessati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo all'emendamento del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 7.

(È approvato).

Poiché agli articoli 8, 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 8.

Un rappresentante della commissione delegata partecipa, con parere consultivo, ai consigli di amministrazione degli enti ospedalieri specializzati in fisiologia e nelle malattie dell'apparato respiratorio.

(È approvato).

ART. 9.

All'articolo 9, primo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è aggiunto il seguente punto:

« 4) da due membri designati dalle organizzazioni dei lavoratori tubercolotici più rappresentative a carattere nazionale ».

(È approvato).

ART. 10.

L'articolo 9 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavorative.

La conservazione del posto, salvo che disposizioni più favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianità.

In caso di contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al lavoro valgono le norme di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che prevedono il sopralluogo del collegio sanitario provinciale ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

Si istituiscono a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nel quadro della medicina preventiva e conservativa, cure climatiche di durata non superiore a trenta giorni, in apposite idonee località, per gli assicurati ex assistiti per tubercolosi che ne abbiano necessità.

Dette cure vengono concesse su domanda degli interessati, previa autorizzazione dei rispettivi organi competenti, i quali possono stipulare convenzioni con enti e complessi specializzati per una loro funzionale utilizzazione.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

BIANCHI FORTUNATO. Senza entrare nel merito dell'argomento, preso atto delle comunicazioni fatteci dal presidente circa il parere della V Commissione bilancio, al fine di non ritardare l'approvazione del provvedimento in discussione e al fine di riconsiderare questa materia alla luce di elementi più validi, invece di procedere alla soppressione dell'articolo 11 (come ci viene chiesto dalla V Commissione bilancio) proporrei di stralciare lo stesso articolo per dare vita ad un nuovo provvedimento.

GIOVANARDI. Insisto perché il suddetto articolo non venga stralciato dal provvedimento; però, all'eventuale soppressione preferirei lo stralcio.

BIAMONTE. Anche il gruppo comunista è contrario allo stralcio dell'articolo 11.

PRESIDENTE. Avverto che qualora la proposta di stralcio venisse approvata, l'emendamento soppressivo del Governo s'intenderebbe ritirato.

Pongo in votazione la proposta di stralciare l'articolo 11 dalla proposta di legge in discussione.

(È approvata).

Resta inteso che la proposta di legge in discussione prende il n. 3821-ter con identico titolo con lo stralcio dell'articolo 11, che prende il titolo « Cure climatiche a favore degli ex assistiti per tubercolosi » (n. 3821-bis).

(Così rimane stabilito).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato dato lettura:

ART. 12.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i contributi previsti per legge per l'assicurazione generale obbligatoria contro la tubercolosi.

(È approvato).

BIAMONTE. Il gruppo comunista aveva dichiarato di votare a favore della proposta di legge se fossero stati accolti dal Governo alcuni aspetti migliorativi indicati a suo tempo. Ora, invece, sia per lo stralcio dell'articolo 11, sia per la mancata introduzione dell'assicurazione obbligatoria ai tubercolotici da parte degli enti pubblici, il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

GIOVANARDI. Pur avendo espresso parere contrario allo stralcio ed alla soppressione dell'articolo 11, il gruppo socialista voterà a favore della proposta di legge, perché ritengo che sia opportuno accelerare il più possibile l'attuazione della normativa stabilita nella medesima, con la riserva di esaminare un provvedimento che dovrà contenere le disposizioni dell'articolo 11, che è stato stralciato dal provvedimento di legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Piccinelli ed altri: Modificazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424, e dell'articolo 60 della legge 29 aprile 1969, n. 264, in materia di cantieri di lavoro (2424); Perrone ed altri: Miglioramento del trattamento economico previsto per i lavoratori e per il personale istruttore dei cantieri di lavoro e di rimboschimento concessi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (2678).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Piccinelli, Anselmi Tina, Pezzati e Russo Ferdinando: « Modificazione dell'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424, e dell'articolo 60 della legge 29 aprile 1969, n. 264, in materia di cantieri di lavoro »; Perrone, Sinesio, Pumilia, Russo Ferdinando, Pavone, Lo Bello, Pisicchio, Ianniello e Isgrò: « Miglioramento del trattamento economico previsto per i lavoratori e per il personale istruttore dei cantieri di lavoro e di rimboschimento concessi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Desidero informare i colleghi che ho partecipato ai lavori del Comitato pareri della V Commissione bilancio, il quale ha espresso parere favorevole al testo unificato delle proposte di legge elaborato dal Comitato ristretto dopo che in quella sede si sono superate alcune obiezioni avanzate dal Ministero del tesoro.

È evidente che, non essendo state introdotte modifiche alla copertura, il maggiore costo degli assegni, rimanendo per ora inalterato lo stanziamento, finirà per l'esercizio 1975 col ridurre il numero dei cantieri programmati per il 1975, mentre per il 1976 i cantieri dovranno essere programmati sulla base dello stanziamento che sarà iscritto in bilancio e, contemporaneamente, sulla base della nuova misura degli assegni e dell'onere derivante dalla copertura assicurativa. Questo è il senso del parere espresso dalla V Commissione bilancio.

Nell'augurarmi che il testo unificato venga approvato, ricordo che su tale testo, che in un primo tempo doveva essere esaminato dall'Assemblea, la Commissione ha chiesto e ottenuto l'assegnazione in sede legislativa.

L'onorevole Boffardi Ines ha facoltà di svolgere la relazione.

BOFFARDI INES, *Relatore*. Il testo unificato in discussione, prendendo le mosse dalla proposta di legge Piccinelli ed altri, e Perrone ed altri in materia di rimboschimento e di sistemazione montana, apporta modifiche utili alla normativa in materia di cantieri di lavoro.

Non vi è dubbio che questa iniziativa legislativa appare quanto mai opportuna, anzi indilazionabile, solo che si consideri che dal 1968 nulla è stato fatto per migliorare il trattamento economico degli addetti ai cantieri, nonché quello previdenziale ed assicurativo, gravemente carente sotto vari aspetti, né per migliorare lo stesso istituto dei cantieri dal punto di vista della produttività.

Il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto intende operare proprio su queste due direttrici. L'articolo 1 preliminarmente conferma, al primo comma, la competenza del Ministero del lavoro nella materia in questione, atteso che i cantieri, sia nel loro concreto operare sia in relazione all'evolversi delle norme legislative, si sono dimostrati un mezzo di pronto intervento a sollievo della disoccupazione, specie in presenza di situazioni congiunturali, più che una mera forma di addestramento, cui farebbe pensare la desueta denominazione di cantieri-scuola. Infatti i cantieri per disoccupati non hanno mai svolto una funzione effettivamente rientrante nell'istruzione o formazione professionale, ma hanno sempre perseguito, fin dalla loro prima costituzione, avvenuta nel 1949, una finalità assistenziale nei confronti dei lavoratori disoccupati o sottoccupati consentendo, nel contempo, la realizzazione di opere di pubblica utilità specie nei comuni rurali delle aree depresse, aventi bilanci largamente deficitari.

Devesi aggiungere, a conferma di quanto sopra, che il trattamento economico dei lavoratori dei cantieri non è, per legge, cumulabile con l'indennità o con il sussidio di disoccupazione, proprio per l'identica finalità assistenziale che presentano i due tipi di interventi. La caratterizzazione di cantieri, nel senso anzidetto, è stata anche evidenziata da numerosi programmi di interventi speciali attuati in occasione di calamità naturali e di altri fatti che, comunque, hanno inciso in modo determinante sui livelli occupazionali di varie località del paese.

In taluni casi, tale caratterizzazione è stata sancita da specifici provvedimenti legislativi quali il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 978, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142 - interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate del 1966 -, il decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito in legge 18 marzo 1968, n. 182 - recante provvidenze per i terremotati del Belice -, ed il decreto-legge 5 novembre 1973, n. 658, convertito in legge 27 dicembre 1973, n. 868, recante provvidenze per le località colpite dall'infezione colerica. Una diversa definizione dei cantieri di lavoro e di rimboschimento non terrebbe nel dovuto conto quello che è stato, per oltre 25 anni, il concreto atteggiarsi di questo istituto che, opportunamente perfezionato - cosa possibile mediante l'approvazione del testo unificato - può continuare a costituire un pronto ed efficace mezzo di intervento da parte del Ministero del lavoro.

Il secondo comma dell'articolo 1 apporta un sensibile aumento del trattamento economico dei disoccupati avviati ai cantieri che passa dalle lire 1.400 alle lire 3 mila giornaliere. L'articolo 1 prevede, inoltre, un agile sistema di adeguamento biennale del trattamento economico di cui sopra, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT del costo della vita.

L'articolo 2 detta norme di evidente carattere innovativo. Esso infatti, prevede la completa tutela previdenziale assicurativa dei lavoratori dei cantieri, in regime obbligatorio, con contributi interamente a carico del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (FAPL). Tale disposizione colma una lacuna legislativa alla quale il Ministero del lavoro ha, in parte ovviato, in via amministrativa, mediante l'accollo da parte del FAPL degli oneri per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione IVS - per i lavoratori aventi una precedente posizione assicurativa - e di quelli per l'iscrizione nel ruolo della mutualità per i disoccupati che ne sono privi - nonché mediante convenzione con l'INAM per l'assistenza di malattia, limitata però al solo disoccupato.

Per ciò che riguarda la prestazione INAIL, si è ritenuto, in caso di infortunio, di ragguagliare le prestazioni predette ai livelli minimi contrattuali delle categorie alle quali appartengono i lavoratori dei cantieri, proprio per assicurare una equa

rendita di inabilità ai lavoratori od ai superstiti che, con il sistema assicurativo della stretta correlazione tra livello di retribuzione e prestazioni, verrebbero a beneficiare di un inidoneo trattamento assicurativo.

L'articolo 3 prevede l'aumento di alcune voci di spesa già poste, dall'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424, a carico del FAPL, attinenti al trattamento economico del personale specializzato assunto dagli enti gestori ed ai contributi per l'acquisto dei materiali.

L'ultimo comma dell'articolo 3 istituisce, inoltre, uno speciale contributo a favore degli enti gestori per l'eventuale nolo dei mezzi meccanici.

Si confida, onorevoli colleghi, che l'insieme del provvedimento, e, in particolare, la possibilità di erogare come sopra riferito più consistenti contributi, inciderà sensibilmente sulla produttività dei cantieri e consentirà agli enti gestori interessati di realizzare, più efficacemente che per il passato, le finalità proprie dell'istituto che, come è noto, sono quelle di alleviare la disoccupazione e di eseguire opere di locale interesse pubblico.

Come già accennato, si ricorda l'opportunità che - ove se ne presenti l'occasione - venga eliminata la norma già contenuta all'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424, ed ora riportata al comma c) nell'articolo 3, che prevede il concerto del ministro del tesoro per la concessione di contributi agli enti gestori per l'acquisto di materiali.

Sarebbe il caso, quindi, di ritentare lo stralcio della norma in questione in quanto il concerto predetto, tenuto conto della esiguità dei contributi stessi (massimo un milione di lire per cantiere, ora elevato a 2 milioni), appare superfluo.

È necessario infatti un generale ripensamento nelle procedure legislative, anche perché tutti invochiamo uno snellimento della pubblica amministrazione. Abbiamo ora l'occasione per fare una piccola modifica in questo senso, ed auspico che la Commissione sia d'accordo nel procedere in questa direzione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

PERRONE. Come ha fatto rilevare l'onorevole Ines Boffardi, le somme previste per i cantieri di lavoro in questione

sono state considerate come intervento straordinario essenziale per i disoccupati. Se questo è vero, è altrettanto vero che tali somme sono veramente inadeguate rispetto all'elevato costo della vita.

Vi è anche da notare un altro fatto: se è vero che queste somme spese dallo Stato per il passato sono state elargite sotto forma di assistenza, è pur vero che si tratta sempre di una spesa pubblica, che, come tale, deve perseguire un indirizzo produttivo soprattutto per le ripercussioni sociali ed economiche che tali spese comportano.

Desidero inoltre far rilevare che se si poteva intendere come assistenza l'erogazione effettuata per i lavoratori dei cantieri non si poteva però dire la stessa cosa per quanto riguarda gli istruttori e gli aiut Istruttori, poiché si tratta di personale tecnico altamente specializzato. Mantenendo quindi bassi i compensi sarebbe sempre più difficile trovare non solo manodopera qualificata, ma soprattutto istruttori.

Per questi motivi avevo presentato una proposta di legge che è confluita, con apprezzabili miglioramenti, nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

BIAMONTE. Il gruppo comunista darà il suo voto favorevole a questo provvedimento, che tende a sollevare dalla mortificazione alcune migliaia di lavoratori, specie nel Mezzogiorno, i quali attualmente sono costretti a lavorare per un tozzo di pane.

È evidente che questo provvedimento è la prova della incapacità del Governo di risolvere il problema della disoccupazione mediante un'occupazione confacente alle capacità di ciascun individuo e con una retribuzione adeguata al costo della vita. Comunque, riconosciamo che passare dall'attuale retribuzione di mille lire giornaliere ad una di tremila lire rappresenta un notevole passo in avanti, che permette di compensare, almeno in parte, il rincarato costo della vita.

Desidero però rilevare che l'articolo 4 mi sembra in contraddizione con lo spirito del progetto di legge. Proporrei pertanto di modificarlo nel senso di eliminare l'ostacolo che si frappone alla considerazione dei periodi di lavoro nei cantieri ai fini dell'anzianità e del collocamento.

PISICCHIO. Sono favorevole all'approvazione del testo unificato in discussione.

Preannuncio però che intendo presentare, assieme al collega Ianniello, un articolo aggiuntivo relativo agli uffici periferici, i quali sono sprovvisti di personale.

L'articolo aggiuntivo che mi riservo di presentare in sede di esame degli articoli è del seguente tenore:

« Per i compiti connessi al servizio del collocamento nelle località di limitato carico funzionale e sempreché sia costituita la commissione di collocamento, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi dell'opera di corrispondenti, a norma dell'articolo 12 della legge 16 maggio 1956, n. 562.

Ai corrispondenti di cui al comma precedente sarà corrisposto, con le modalità di cui all'articolo 13 della legge sopracitata, un compenso forfettario mensile, il quale non dovrà in ogni caso essere superiore a lire 70 mila. La spesa globale annua per i detti compensi non potrà comunque eccedere l'importo massimo di lire 1.700.000.

All'onere relativo si farà fronte mediante utilizzo ed eventuale integrazione del capitolo 2002 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con decreto, le relative variazioni ».

Ritengo che questo sia il modo migliore per far funzionare queste commissioni, perché, tra l'altro, vi sono dei collocatori responsabili di due o tre sezioni. Pertanto rivolgo alla Commissione l'invito ad approvare il suddetto articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

BOFFARDI INES, Relatore. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti nel dibattito e che hanno dichiarato di voler approvare il testo unificato delle proposte di legge.

Ritengo che la proposta formulata dall'onorevole Biamonte debba essere oggetto di riflessione, perché si tratta effettivamente di un incarico e non di una occupazione vera e propria. In considerazione di ciò, se la Commissione è d'accordo (bisogna però sentire anche il parere del Governo), non mi opporrei alla soppressione del paragrafo cui si è riferito l'onorevole Biamonte.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo preannunciato dall'onorevole Pisicchio, desidero rilevare che la situazione che si è venuta a creare negli uffici di collocamento è veramente drammatica, perché il personale non è più in grado di svolgere i compiti affidatigli. So benissimo che abbiamo sollecitato con diversi ordini del giorno questo provvedimento, e che nel fare ciò la Commissione è stata unanime.

Non so se sia il caso di inserire il suddetto articolo aggiuntivo nel testo unificato in discussione o nella legge relativa al collocamento obbligatorio: su ciò desidero conoscere il parere del Governo. Richiamo in ogni caso l'attenzione della Commissione sulla necessità di approvare questo emendamento con la riserva che ho testé accennato, perché vi sono uffici di collocamento effettivamente scoperti, in quanto i titolari debbono correre da un ufficio all'altro e in alcuni non possono più svolgere la loro attività, per cui la sede relativa rimane deserta.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con due osservazioni espresse dal relatore e dagli altri onorevoli colleghi, nel senso di modificare l'ultimo comma dell'articolo 1 sostituendo le parole « non possono essere » con l'altra « sono ».

GIOVANARDI. Poiché i periodi di lavoro prestati nei cantieri attualmente sono valutati nell'anzianità di disoccupazione ai fini dell'avvenimento al lavoro, il comma potrebbe terminare con le parole « contro la disoccupazione involontaria ».

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con questa modifica. Sono, altresì, d'accordo sull'opportunità di sopprimere alla lettera c) dell'articolo 3 le parole « di concerto con il ministro del tesoro » (ciò era stato concordato dal Ministero del tesoro), perché con questa dizione si prolunga l'iter burocratico, e ciò non è giustificato dall'entità dell'importo che non può mai superare i due milioni. Il Governo si rimette alla Commissione sull'articolo aggiuntivo Pisicchio e Ianniello e per il resto concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Ritengo che il preannunciato articolo aggiuntivo Pisicchio e Ianniello, a parte il fatto che esso dovrà es-

sere inviato alle Commissioni I affari costituzionali e V bilancio per il prescritto parere, sia improponibile per ragioni di merito. Questo perché anche se è vero che in alcune circostanze sono state inserite delle norme estranee nei provvedimenti di legge che si stavano discutendo, non si può introdurre una materia concernente il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in un provvedimento relativo ai cantieri di lavoro. Pertanto la mia opinione personale, che sottopongo all'attenzione della Commissione, è che il suddetto articolo aggiuntivo non sia proponibile.

IANNIELLO. Con l'emendamento preannunciato dall'onorevole Pisicchio, e di cui sono cofirmatario, non si propone l'assunzione di personale.

PRESIDENTE. Si propone l'utilizzazione di personale.

IANNIELLO. Ad ore, e pertanto con un contratto di tipo privatistico. In considerazione di ciò, non esiste il problema di richiedere il parere della I Commissione affari costituzionali; esiste il problema della « congenialità » dell'emendamento rispetto alla materia trattata nel testo unificato in discussione. A questo riguardo desidero rilevare che lo stesso relatore ha sottolineato la situazione drammatica in cui si trovano le sezioni di collocamento. Basti pensare, infatti, che 297 comuni sono senza collocatori e 2295 collocatori hanno incarichi plurimi e due o tre sezioni a carico; vi sono anche sezioni completamente sguarnite. Poiché si tratta di un servizio che dobbiamo assicurare ai lavoratori, in via eccezionale si potrebbe inserire questo emendamento nel testo unificato. Ripeto che non occorre richiedere il parere della I Commissione affari costituzionali, perché non si tratta di assunzione di personale con un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. La mia personale opinione è questa: il problema dei servizi di collocamento deve essere affrontato, e noi abbiamo il dovere di tenerlo presente, perché si tratta di un servizio che interessa particolarmente i lavoratori. Ora, senza escludere una obiettiva valutazione della necessità di addivenire ad una regolamentazione di questo problema, faccio presente che, pur non trattandosi di assunzione di personale nei ruoli dell'ammini-

strazione pubblica, ci si riferisce alla determinazione di un rapporto di impiego di alcuni soggetti con l'amministrazione pubblica. Si tratta cioè di un rapporto non a tempo indeterminato e che non varia i ruoli, però è un tipo di rapporto di carattere privatistico che con l'articolo aggiuntivo si vorrebbe introdurre tra l'amministrazione pubblica e alcuni soggetti determinati. Rilevo che questa materia non è di competenza della nostra Commissione e, inoltre, avendo indicato nel suddetto emendamento una spesa, la V Commissione bilancio dovrebbe esprimere il proprio parere sulla relativa copertura.

In conclusione, anche se non dovesse essere accolta la mia proposta relativa alla inammissibilità dell'emendamento, occorre richiedere sul medesimo i pareri delle Commissioni I affari costituzionali e V bilancio, senza i quali l'articolo aggiuntivo non può essere votato. Contro questa mia opinione ciascun commissario ha il diritto di appellarsi alla Commissione.

BOFFARDI INES, Relatore. Quanto ha affermato l'onorevole presidente mi trova pienamente consenziente. Nel precedente intervento ho rilevato la drammaticità della situazione negli uffici di collocamento, per cui si avverte la necessità di provvedere con urgenza per rimediare a questa situazione; ma se l'articolo aggiuntivo Pisicchio e Ianniello può ostacolare l'approvazione del testo unificato in discussione (bisogna senz'altro richiedere il parere della V Commissione bilancio sull'aspetto della spesa), allora sono contraria ad inserirlo nel suddetto testo unificato anche perché ci stiamo avvicinando alla sospensione dei lavori per le ferie estive, per cui si rinvierebbe l'approvazione di tale testo a settembre.

Ora, poiché sono state presentate delle proposte di legge sulla materia trattata nell'articolo aggiuntivo Pisicchio e Ianniello, propongo di approvare il testo unificato in discussione così come abbiamo concordato; e, se la Commissione e il presidente sono d'accordo, assumiamo l'impegno di iscrivere all'ordine del giorno, alla ripresa dei lavori parlamentari, le proposte di legge concernenti l'assunzione del personale in questione, sia pure a carattere privatistico.

GIOVANARDI. Sono convinto che il problema esiste, ma non possiamo bloccare la approvazione del testo unificato in discus-

sione, per cui ritengo che il contenuto dell'articolo aggiuntivo Pisicchio e Ianniello debba essere discusso in una sede diversa.

A titolo di dichiarazione di voto, rilevo che il suddetto testo unificato ha dei grossi limiti; però, anche se non siamo riusciti a risolvere il problema della disoccupazione, non possiamo lasciare le cose così. Per queste ragioni e per i motivi espressi noi socialisti daremo il nostro voto favorevole.

BIAMONTE. Concordiamo con le osservazioni fatte dal presidente, e vorremmo anche cogliere l'occasione della presenza del rappresentante del Governo per sollecitare la soluzione del problema globale del collocamento, soluzione che la realtà del paese ci impone, specialmente in certe zone. Come l'onorevole Giovanardi, riconosciamo che in questo momento il provvedimento in discussione è atteso da tanti lavoratori, per cui non è il caso di prolungarne l'*iter* introducendo nuovi elementi.

PISICCHIO. Anche se non condivido tutto ciò che è stato detto, mi rendo conto dell'opportunità di non intralciare l'*iter* del testo unificato in discussione. Detto questo, però, nella considerazione che non è la prima volta che in questa sede si sono date assicurazioni del genere, auspico che il Governo voglia veramente tener conto di un aspetto della questione tanto particolare ed importante, e nei confronti del quale la volontà della Commissione si è nettamente delineata.

Dichiaro pertanto di non presentare il preannunciato articolo aggiuntivo, auspicando che al più presto il problema possa essere affrontato nella sua globalità.

PRESIDENTE. Desidero direi ai componenti la Commissione, ed in modo particolare ai proponenti dell'articolo aggiuntivo, che sarà opportuno non attendere le proposte del Governo, ma prendere in esame le proposte parlamentari, perché il problema dei servizi di collocamento non può essere ulteriormente rinviato dalla nostra Commissione.

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 59, ultimo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni,

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono estese ai cantieri di lavoro di rimboscimento e sistemazione montana previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.

Ai lavoratori avviati ai cantieri di cui al precedente comma è corrisposto a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, per ogni giornata di effettiva presenza, un assegno dell'importo di lire 3.000.

L'importo dell'assegno di cui sopra è aumentato, ogni biennio, a decorrere dal 1° luglio 1977, con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, in misura percentuale pari alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinato confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal trentesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento dell'assegno con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal 1° gennaio 1975 al 31 dicembre 1976.

Per il lavoratori di cui al comma secondo i periodi di lavoro prestati nei cantieri sono esclusi dal computo del periodo massimo stabilito per la corresponsione delle prestazioni contro la disoccupazione involontaria e non possono essere utilmente valutati nell'anzianità di disoccupazione ai fini dell'avviamento al lavoro.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'ultimo comma sopprimere le parole «...e non possono essere utilmente valutati nell'anzianità di disoccupazione ai fini dell'avviamento al lavoro».

BOFFARDI INES, *Relatore*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione le parole di cui il Governo ha chiesto la soppressione.

(Sono respinte).

La frase all'ultimo comma dell'articolo 1 s'intende pertanto soppressa.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così modificato.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

La tutela previdenziale ed assistenziale è assicurata ai lavoratori di cui all'articolo precedente mediante contributi posti a carico del fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, determinati nelle seguenti aliquote:

| | |
|---|-----------------|
| fondo pensioni dei lavoratori dipendenti | 10,14 per cento |
| assicurazione contro la tubercolosi | 2,01 per cento |
| ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani | 0,16 per cento |
| assegni familiari | 5 per cento |
| assicurazione contro le malattie: | |
| assistenza assicurati | 7,50 per cento |
| assistenza alle lavoratrici madri | 0,31 per cento |
| assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro la silicosi | 5 per cento |

I contributi di cui al comma precedente sono versati da parte degli enti gestori, all'INPS, INAM, INAIL, con le modalità e nei termini previsti per il versamento dei contributi dovuti dai lavoratori agli istituti medesimi.

Le prestazioni dell'assicurazione contro le malattie sono estese ai familiari a carico per i lavoratori subordinati di cui al primo comma.

Per l'individuazione dei familiari si applicano, in conformità della disciplina vigente per i lavoratori assicurati presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le norme di cui al testo unico sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli assegni di cui all'articolo precedente sono presi a base per il calcolo dei contributi assicurativi e assistenziali e delle prestazioni previste dalla presente legge salvo quanto disposto nel comma successivo.

Le prestazioni dovute dall'INAIL, in caso di infortunio a titolo di rendita di inabilità e di rendita ai superstiti dei lavoratori di cui al primo comma dell'articolo 1 sono ragguagliate alla retribuzione della qualifica iniziale prevista per i lavoratori occupati nella medesima attività alla quale i lavoratori di cui all'articolo 1 sono addetti e comunque a retribuzione non inferiore a quella più bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera della stessa categoria e lavorazione.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Oltre gli oneri di cui all'articolo 2, il fondo dell'addestramento professionale dei lavoratori assume a proprio carico:

a) i contributi per il trattamento economico e le spese per la tutela previdenziale e assicurativa del capo cantiere e del vice capo cantiere assunti dall'ente gestore, nella misura rispettivamente di lire 8.000 e di lire 7.000 giornaliero, misura che potrà essere adeguata ogni biennio con le modalità di cui all'articolo 1;

b) i contributi, entro il limite di 5 unità per cantiere e di lire 4.000 *pro capite* per ogni giornata di effettivo lavoro, da concedersi agli enti gestori sulle spese inerenti al trattamento economico della manodopera specializzata;

c) eventuali contributi per le spese di acquisto di materiale. Tali contributi possono concedersi con provvedimento del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, entro il limite di 2 milioni di lire per ogni cantiere e con prevalenza in favore di enti gestori operanti nelle zone in via di sviluppo;

d) eventuali contributi, a favore di enti pubblici gestori di cantieri di lavoro, di rimboschimento e di sistemazione montana entro il limite di 1 milione e con le modalità di cui al precedente punto c) per

spese di nolo di mezzi meccanici eventualmente occorrenti.

Il relatore onorevole Ines Boffardi ha presentato il seguente emendamento:

Al punto c), sopprimere le parole « di concerto con il ministro del tesoro ».

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'inciso alla lettera c) dell'articolo 2, di cui il relatore propone la soppressione.

(*E respinto*).

L'inciso s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così modificato.

(*E approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 4.

È abrogato l'articolo 6 della legge 2 aprile 1968, n. 424.

(*E approvato*).

Propongo il seguente titolo del testo unificato:

« Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana ».

BOFFARDI INES, *Relatore*. Sono favorevole a questo nuovo titolo.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Il provvedimento di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini (3869), e delle proposte di legge: Gramagna ed altri: Estensione dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, agli operai dipendenti da aziende industriali e artigianali dell'edilizia e dell'escavazione e lavorazione di materiali lapidei (1067); Della Briotta ed altri: Estensione dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, ai lavoratori dipendenti da aziende industriali o artigiane dell'edilizia, dell'escavazione e lavorazione di materiali lapidei ai quali è corrisposto il trattamento di integrazione guadagni (1815); Sobrero ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, recante disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagno (3188).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gramagna, Bardelli, Di Giulio, Pochetti, Aldrovandi, Sgarbi Bompani Luciana, Garbi, Furia, Biamonte, Di Puccio, Zoppetti, Noberasco, Miceli e Baccalini: « Estensione dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, agli operai dipendenti da aziende industriali e artigianali dell'edilizia e della escavazione e lavorazione di materiali lapidei »: Della Briotta, Ferri Mario, Giovanardi, Mosca e Zaffanella: « Estensione dei benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464, ai lavoratori dipendenti da aziende industriali o artigiane dell'edilizia, dell'escavazione e lavorazione di materiali lapidei ai quali è corrisposto il trattamento di integrazione guadagni »: Sobrero, Baldi, Gasco, Mazzola, Nahoum, Vineis, Badini Confalonieri, Romita, Canestrari, Giordano, Della Briotta e Lizzero: « Modifiche ed integrazioni alla legge 3 feb-

braio 1963, n. 77, recante disposizioni in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini in materia di integrazione guadagni ».

Non essendo presente il relatore onorevole Becciu, prego l'onorevole Del Pennino di svolgere la relazione.

DEL PENNINO, *Relatore ff.* Il disegno di legge in discussione ipotizza in parte quelli che sono i criteri generali già discussi in occasione dell'approvazione della legge di riforma della cassa integrazione guadagni per i lavoratori.

La durata del trattamento viene prevista per un massimo di tre mesi protraibile fino ad un massimo di 12 mesi in caso di riduzione dell'orario di lavoro, purché sia trascorso, dopo i 12 mesi utilizzati, un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa. Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale, l'imprenditore deve presentare apposita domanda indicando la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro; in caso di tardiva presentazione, l'imprenditore deve pagare il dipendente sino al momento in cui ne avrebbe avuto diritto in base al trattamento di integrazione. Si prevede che i periodi relativi alla cassa integrazione siano utili ai fini della copertura assicurativa e ai fini pensionistici per un massimo di 36 mesi. Per quanto riguarda i finanziamenti della stessa cassa si prevede un contributo del 5 per cento a carico delle aziende che mettono i lavoratori in cassa integrazione.

Al di là delle singole norme esiste un problema politico e legislativo che la Commissione si deve porre nel momento in cui affronta la discussione del provvedimento in questione; si tratta di un problema che avevo già sollevato in occasione della discussione sulla riforma della cassa integrazione guadagni. Anche se si tratta di un « provvedimento tampone » dobbiamo considerare che esso recepisce un accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali per far fronte a quelle che sono le difficoltà dei lavoratori nel settore dell'edilizia. In occasione della discussione della legge di riforma della cassa integrazione guadagni per i lavoratori dell'industria, si era convenuto sulla opportunità di approfondire l'intera materia. Se si ritiene però di approvare con celerità questo provvedimento, non sarà possibile quell'approfondimento che era da tutti auspicato.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

Considerando l'urgenza del provvedimento in questione, non posso comunque far altro che sollecitare l'approvazione dello stesso con le modifiche e le correzioni formali suggerite dal parere della Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANARDI. Credo che si debba affrontare l'argomento globalmente, per evitare che il provvedimento, che garantisce il salario ai lavoratori dell'edilizia, si trasformi in una forma di assistenza e non costituisca un intervento effettivamente capace di rimettere in moto l'attività produttiva.

Avevamo del resto già convenuto che, dato lo stato di disagio in cui si trova il settore dell'edilizia, non si poteva rinviare l'approvazione del provvedimento in questione, pur rilevando che anche in questa — come in molte altre occasioni — si era costretti a legiferare alla vigilia di una sospensione dell'attività del Parlamento. Comunque l'argomento è talmente urgente che non possiamo pensare di sottrarci all'ennesima pressione causata appunto da una sospensione dell'attività del Parlamento.

Fatte queste considerazioni, rilevo che l'argomento deve essere affrontato al più presto possibile nella sua globalità, ed entrando nel merito del provvedimento oggi in discussione desidero fare alcune proposte. Una tende alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, che subordina, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, la proroga del trattamento di integrazione salariale alla circostanza che le ore lavorate nella settimana non siano inferiori a quindici. L'altra tende alla soppressione del secondo comma dell'articolo 8 che prevede, a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale, un contributo addizionale pari al 5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai dipendenti. Richiamo l'attenzione della Commissione sul fatto che l'impresa edile ha un carattere stagionale, per cui le aziende sono spinte a licenziare i propri dipendenti per non sottoporsi a tale contribuzione. Ecco perché ho formulato il suddetto emendamento.

Sono d'accordo sulla necessità di approvare il disegno di legge con le modifiche che ho testè illustrato.

ALDROVANDI. Dichiaro che il gruppo comunista è favorevole all'approvazione del

disegno di legge anche se, come ha già rilevato l'onorevole Giovanardi, contrariamente all'impegno che avevamo assunto, non possiamo approfondire questa materia così importante (l'approfondimento ci avrebbe consentito di modificare altri punti del disegno di legge che hanno un aspetto negativo anche rispetto a precedenti leggi), perché la discussione avviene proprio nella imminenza della sospensione dei lavori parlamentari per le ferie estive. Ritengo che con emendamenti opportuni, oltre a quelli preannunciati dall'onorevole Giovanardi, si possa ovviare a questa situazione.

In merito all'articolo 1, il gruppo comunista è d'accordo sulla soppressione dell'ultimo comma, perché questo peggiora una precedente legge concernente gli edili. Inoltre, considerando gli accordi sindacali intercorsi con gli imprenditori molto tempo fa, e lo stesso accordo Governo-sindacati, non riusciamo a comprendere perché è stato inserito nel disegno di legge questo comma, che ha aspetti certamente negativi.

Il gruppo comunista è anche d'accordo sulla soppressione del secondo comma dell'articolo 8, perché il contributo addizionale crea delle grosse difficoltà nel settore edile per la precarietà delle condizioni oggettive. Rilevo che da una parte noi diamo qualcosa con la cassa integrazione, ma dall'altra creiamo grossi problemi per i lavoratori. In altri settori dell'industria con leggi particolari non si è stabilita l'addizionale, e credo che ciò debba valere anche per il settore edile, per le considerazioni espresse dalle organizzazioni sindacali, dagli imprenditori, dalle cooperative, e, a livello parlamentare, dalle forze politiche.

MANCINI VINCENZO. Sono d'accordo sull'esigenza di approvare con urgenza il disegno di legge, anche se rilevo, come hanno fatto altri colleghi intervenuti nel dibattito, che ci si era prefissi di riordinare tutta la materia in occasione della discussione di questo provvedimento. Ancora una volta, invece, si rinvia a tempi successivi tale riordinamento, per non deludere le attese delle categorie interessate. È positivo il fatto che si risponda a tali attese, mentre è negativo procedere in maniera non organica, per cui si è costretti a ritornare, a breve distanza di tempo, sugli stessi provvedimenti per apportare delle correzioni che non giovano certamente alla chiarezza della normativa.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

Per quanto riguarda le modifiche proposte al disegno di legge, sono d'accordo sulla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, ma non altrettanto sull'emendamento all'articolo 8. A questo riguardo la Commissione deve valutare se tale emendamento, alterando il quadro economico-finanziario del disegno di legge con la soppressione del contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale, non debba essere trasmesso alla V Commissione bilancio per il parere.

GIOVANARDI. Le imprese non pagheranno l'addizionale, perché licenzieranno i propri dipendenti.

MANCINI VINCENZO. Una volta che viene previsto il contributo, si provvede al finanziamento del disegno di legge in una certa misura. In altre parole è stata fatta una previsione che, anche se sarà smentita dalla realtà, non può essere modificata, altrimenti bisogna richiedere il parere della V Commissione bilancio.

Ritengo che ci si debba attenere al parere espresso dalla Commissione giustizia, le cui osservazioni — che io condivido — non toccano solo aspetti formali, come ha affermato il relatore Del Pennino (basti vedere le modifiche proposte al secondo ed al terzo comma dell'articolo 17), ma anche aspetti sostanziali: mi riferisco soprattutto agli articoli 3 e 4.

Per quanto riguarda l'articolo 3, è esatta sotto l'aspetto giuridico-normativo e della procedura l'osservazione della Commissione giustizia di modificare tale articolo prevedendo che il provvedimento di concessione della integrazione venga adottato dalla commissione provinciale e che la sede competente dell'INPS ne curi l'esecuzione.

In merito all'articolo 4 faccio presente ai colleghi che l'osservazione della Commissione giustizia attiene ad un rilievo di carattere generale, che ritengo fondato, circa il distorcere una normativa generale in ordine a provvedimenti assunti dalla apposita commissione nella sua interezza che, però, possono essere messi in discussione essendo sufficiente che i membri che hanno contribuito a concorrere alla formazione di una decisione ne abbiano fatta espressa riserva.

Ricordo che questa disposizione, inserita in un'altra normativa, aveva un significato. Infatti, in occasione dell'approvazione del provvedimento relativo alla cassa integra-

zione, modificando una normativa precedente, abbiamo previsto che a presiedere l'apposita commissione che concede le erogazioni non fosse più il direttore della sede provinciale dell'INPS, ma il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro; e abbiamo degradato, senza però pervenire ad una diminuzione di autorità, il direttore della sede provinciale dell'INPS a membro di diritto della commissione con voto consultivo, il che doveva costituire una norma di salvaguardia. Per questo motivo si prevedeva che il suddetto direttore, il quale non era più presidente della commissione ma faceva parte della medesima con voto consultivo, avesse la possibilità di impugnare i provvedimenti facendone espressa menzione in occasione delle riunioni della commissione. Se ora è il direttore della sede provinciale dell'INPS a presiedere la commissione, non si vede il perché di questa facoltà di ricorso. Il secondo comma dell'articolo 4 non ci ha portato a legiferare in maniera diversa da quanto abbiamo fatto recentemente; la possibilità di proporre il ricorso entro trenta giorni dalla data della delibera era prevista perché, in presenza soltanto di una possibilità di espressione consultiva, si doveva pur prevedere come salvaguardia la facoltà di impugnativa in epoca successiva.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Desidero dire poche cose per precisare il mio pensiero, soprattutto in riferimento quanto ha detto l'onorevole Vincenzo Mancini, del quale ben conosciamo la coerenza, cui non è venuto meno nemmeno oggi, poiché egli ha lamentato il fatto che ci troviamo, come spesso accade, di fronte ad una « leggina » o « legge-tampone ». Però mi sembra che il suo discorso contenga una contraddizione, in quanto, dopo aver lamentato le condizioni in cui siamo costretti a legiferare, egli respinge l'emendamento all'articolo 8.

MANCINI VINCENZO. Ho soltanto voluto dire che con questo emendamento rischiamo di dover chiedere il parere della V Commissione bilancio.

SGARBI BOMPANI LUCIANA. Siccome, se entriamo nel merito, non possiamo fare altro, e non vogliamo assolutamente cambiare il provvedimento, dato che l'argomento sta a cuore a tutti penso che la questione potrebbe risolversi positivamente. Basta pensare che noi, in questo modo, penalizziamo coloro che vogliamo mettere in cassa integrazione, perché, soprattutto nel-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

l'attuale situazione dell'edilizia, è facile che i datori di lavoro siano portati a decidere che non conviene loro pagare l'addizionale.

Non possiamo non entrare nel merito di una questione tanto chiara, tanto più che se c'è la volontà comune della Commissione niente può impedirci di modificare il testo anche in pochissimo tempo, rispettando l'impegno di approvare il provvedimento. Da un anno c'è questo accordo tra le parti, ed ora rischiamo di rovinare tutto all'ultimo momento. Perciò, ci dobbiamo tutti impegnare per rimediare a questa diseria.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

DEL PENNINO, Relatore ff. Non credo di dover aggiungere molte cose, in sede di replica, alla relazione svolta.

Devo dire che le considerazioni fatte dal collega Giovanardi e dall'onorevole Sgarbi Bompani Luciana mi trovano consenziente sull'opportunità di mantenere un limite per la proroga nel caso di numero di ore lavorate inferiore a 15; mi sorgono però dei dubbi per quanto riguarda l'addizionale a carico delle imprese perché, se ciò potrebbe aggravare la situazione delle imprese stesse e non rappresentare una difesa dei livelli occupazionali, essa è tuttavia utile nei confronti di un equilibrio della gestione, che non possiamo sottacere.

Penso quindi che, prima di pronunciarsi in un senso o nell'altro, dovremmo preannunciarci del parere della V Commissione bilancio.

ANSELMI TINA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mentre esprimerò un parere su alcuni degli emendamenti, di cui finora si è fatto cenno, vorrei fin d'ora accennare al contenuto degli emendamenti predisposti dal Governo.

Per quanto riguarda la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, il Governo è d'accordo. All'articolo 2 il Governo proporrà un emendamento alla settima riga dell'ultimo comma al fine di evitare il ripetersi di una situazione ormai vecchia, nel senso che, data la mobilità dei lavoratori edili, avviene attualmente che i datori di lavoro paghino con 4-5 mesi di ritardo. Al fine di rendere possibile l'accertamento che il pagamento avviene tempestivamente, il Governo proporrà di sostituire la lettera « e » con la lettera « o ».

Per quanto riguarda l'articolo 3, il Governo ritiene necessario che, laddove si parla della composizione della commissione provinciale, si aggiungano i seguenti commi:

« Per ciascun componente della commissione provinciale può essere nominato un supplente.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche ai componenti le commissioni provinciali di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164 ».

Al secondo comma, l'articolo 8 prevede la possibilità di valutare situazioni particolari, per le quali si prevede il non pagamento dell'addizionale. Desidero far presente che la soppressione dell'addizionale comporta innanzitutto la necessità di avere il parere della V Commissione bilancio e quindi la necessità di allungare l'iter di approvazione del provvedimento; inoltre, desidero far rilevare che questa addizionale, che inizialmente era stata studiata per compensare il costo della vita nella misura dell'8 per cento circa e che è stata concordata con la rappresentanza degli interessati sulla misura del 5 per cento, non rappresenta certo un ostacolo, dal momento che esiste la salvaguardia del secondo comma relativo alla valutazione di fatti eccezionali per i quali si prevede il non pagamento dell'addizionale.

Invito pertanto la Commissione a volere accettare il provvedimento con gli emendamenti preannunciati da parte del Governo e con le modifiche suggerite dalla Commissione giustizia che, sul piano formale, hanno ragione di esistere.

GIOVANARDI. Chiedo una breve sospensione dei lavori allo scopo di poter approfondire e concordare alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, sospendo brevemente la seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta, sospesa alle 12,30, è ripresa alle 13.

PRESIDENTE. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 3869.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3869.

Do lettura del primo articolo:

TITOLO I.

INTEGRAZIONE SALARIALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI E ARTIGIANE DELL'EDILIZIA E AFFINI E DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DI MATERIALI LAPIDEI

ART. 1.

L'integrazione salariale prevista dall'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e successive modifiche, è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per periodi trimestrali fino ad un massimo complessivo di 12 mesi.

Qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva per la quale l'integrazione è stata concessa, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

L'integrazione salariale relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro la proroga del trattamento di integrazione salariale non può essere concessa qualora le ore lavorate nella settimana siano inferiori alle 15.

Gli onorevoli Giovanardi e Aldrovandi hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

Gli onorevoli Sobrero e Borra hanno presentato il seguente emendamento:

Aggiungere dopo il primo comma il seguente periodo:

« Ai dipendenti delle aziende industriali dell'edilizia e affini che eseguono lavori di interesse pubblico in zone di alta montagna e che siano costrette, per effetto delle intemperie, a sospendere il lavoro oltre i tre mesi, l'integrazione salariale può essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi ».

SOBRERO. Per illustrare brevemente l'emendamento che ho presentato insieme con il collega onorevole Borra è sufficiente dire che si tratta di venire incontro a delle esigenze che si verificano soprattutto per le industrie che operano in alta montagna, nella realizzazione di opere pubbliche. In alta montagna - in modo particolare per certi tipi di montagna - succede che si può lavorare per cinque o sei mesi all'anno; per il rimanente periodo diventa difficile, in presenza di neve, slavine o valanghe, reperire la manodopera necessaria: nessuno infatti accetta di lavorare soltanto per pochi mesi. Ci sono perfino dei casi di utilizzazione di manodopera proveniente da paesi stranieri. A volte interviene anche l'ispettore del lavoro ad imporre la sospensione dei lavori, per salvaguardare l'incolumità fisica dei lavoratori. L'emendamento presentato tende a fare in modo che i dipendenti delle aziende in questione possano usufruire della cassa integrazione per il periodo necessario, superiore ai tre mesi. Diversamente, si tratta di sospensioni che rientrano già nel dispositivo della legge.

DEL PENNINO, *Relatore ff.* Esprimo parere favorevole nei confronti dell'emendamento Giovanardi.

Sono contrario, invece, all'emendamento Sobrero e Borra. È difficile definire i « lavori di interesse pubblico »: è un concetto che comprende qualunque tipo di lavoro, che non sia l'edilizia privata. È estremamente problematico definire anche le zone di « alta montagna ». Inoltre, con l'emendamento in questione si apre una breccia nel sistema: introducendo la proroga per sei mesi, sia pure per una particolare categoria di lavoratori in una particolare zona geografica, di fatto modifichiamo tutto quello che è il sistema previsto dal disegno di legge.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Sobrero-Borra, cui sono contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'ultimo comma, del quale gli onorevoli Giovanardi e Aldrovandi

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

di chiedono la soppressione, alla quale relatore e Governo sono favorevoli.

(È respinto).

L'ultimo comma si intende, pertanto, soppresso.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, con la modifica testè approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Per l'ammissione al trattamento di integrazione salariale l'imprenditore presenta alla sede provinciale dell'INPS apposita domanda nella quale dovranno essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la loro presumibile durata, il numero dei lavoratori interessati e delle ore di effettivo lavoro. La domanda deve essere presentata entro il termine di 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

Qualora la domanda venga presentata dopo il termine indicato nel comma precedente, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei lavoratori dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma d'importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

L'imprenditore è tenuto a registrare sul libro paga o su documenti equipollenti l'integrazione salariale corrisposta a ciascun lavoratore.

L'imprenditore deve fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale nei termini e secondo le modalità stabilite dallo stesso istituto, l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno percepito l'integrazione salariale, firmato dai lavoratori interessati e con la specificazione del mezzo di pagamento, nonché con l'indicazione del periodo e degli altri dati che saranno richiesti all'istituto medesimo.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire all'ultimo comma, al settimo rigo, la parola « e », con l'altra « o ».

Il relatore, onorevole Del Pennino, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma, quarto rigo, alla parola « dovranno », l'altra « devono » e al secondo comma, quarto rigo, alla parola « potrà », l'altra « può ».

DEL PENNINO, *Relatore ff.* Sono favorevole all'emendamento del Governo.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel suo complesso, con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

L'integrazione salariale è disposta dalla sede provinciale dell'INPS, competente per territorio, previa conforme deliberazione di una commissione provinciale, nominata con decreto del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e composta dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che la presiede, da un funzionario dell'ispettorato provinciale del lavoro, da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative operanti nella provincia.

Il relatore, onorevole Del Pennino, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere le parole: « dalla sede provinciale dell'INPS, competente per territorio, previa conforme deliberazione di »;

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

Aggiungere dopo il primo comma il seguente:

« La sede provinciale dell'INPS cura la esecuzione del provvedimento ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere i seguenti commi:

« Per ciascun componente della commissione provinciale può essere nominato un supplente.

Il disposto di cui al precedente comma si applica anche ai componenti le commissioni provinciali di cui all'articolo 8 della legge 20 maggio 1975, n. 164 ».

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Del Pennino.

(È approvato).

Le parole s'intendono pertanto soppresse.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo Del Pennino.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Avverso il provvedimento della commissione provinciale è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, alla commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058.

Il ricorso può essere proposto entro il termine di 30 giorni dalla data della delibera anche da parte di ciascuno dei partecipanti alla seduta della commissione provinciale che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale.

Sui ricorsi di cui al presente articolo la commissione centrale decide in via definitiva.

DEL PENNINO, *Relatore ff.* Non ritengo opportuno accogliere la proposta della IV Commissione giustizia in ordine alla soppressione del secondo comma dell'articolo 4, sulla quale ho già espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

I periodi di sospensione per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della misura di questa fino ad un massimo complessivo di 36 mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Per detti periodi il contributo figurativo sarà calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della cassa integrazione guadagni, al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il relatore onorevole Del Pennino ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire la parola « sarà », con l'altra « è »;

Al terzo comma sostituire la parola « saranno », con l'altra « sono ».

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo Del Pennino.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento sostitutivo Del Pennino.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro si provvederà a determinare il contributo a carico della gestione speciale dell'edilizia della cassa integrazione guadagni da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, in relazione ai rispettivi oneri derivanti dall'assistenza sanitaria, erogata ai sensi del precedente comma, oltre il normale periodo di copertura assicurativo.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

Il lavoratore che, durante il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, si dimetta perché assunto in altra azienda dello stesso settore di attività, non perde il diritto alla integrazione salariale fino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro.

Il relatore onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola « dimetta » con l'altra « dimette ».

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

I contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 e dall'articolo 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058, sono elevati rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

A carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale è posto un contributo addizionale pari al 5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti. Detto contributo sarà versato in sede di conguaglio, alla gestione speciale dell'edilizia della cassa integrazione guadagni. Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione di orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili.

Al fine di assicurare l'equilibrio della gestione, al termine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze di bilancio dell'esercizio stesso, le aliquote contributive di cui al primo comma possono essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentita la commissione centrale di cui all'articolo 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 e all'articolo 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1058. Tale modifica è obbligatoria quando la differenza tra le entrate e le uscite delle contabilità separate della gestione speciale dell'edilizia, distintamente considerate, risulti superiore al 10 per cento.

L'onorevole Fortunato Bianchi ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire le parole « primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge » con le altre « periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

BIANCHI FORTUNATO. Con questo emendamento si fissa una precisa decor-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

renza che è più favorevole anche agli effetti dell'andamento della gestione.

DEL PENNINO, *Relatore ff.* L'emendamento mi sembra pleonastico.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo insiste sul testo del disegno di legge.

BIANCHI FORTUNATO. Insisto per la votazione del mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianchi Fortunato.

(È approvato).

Gli onorevoli Giovanardi e Aldrovandi hanno presentato il seguente emendamento.

Sopprimere il secondo comma.

DEL PENNINO, *Relatore ff.* Sono contrario a questo emendamento, perché altera tutto l'equilibrio di gestione della cassa integrazione guadagni.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero far rilevare che l'ultimo periodo del secondo comma è del seguente tenore: « Il contributo addizionale non è dovuto quando l'integrazione salariale è corrisposta per sospensione o riduzione di orario di lavoro determinate da eventi oggettivamente non evitabili ». A questo riguardo ricordo che nel corso dell'esame della precedente legge, analoga per materia a questa, la Commissione ha talmente specificato quali erano i casi oggettivamente non evitabili che la materia non suscettibile di possibile deroga finiva per essere minima, per cui credo che l'onorevole Giovanardi non abbia motivo di preoccuparsi nei termini da lui esposti. Per questi motivi il Governo è contrario all'emendamento Giovanardi e Aldrovandi.

GIOVANARDI. Insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 8, di cui i deputati Giovanardi e Aldrovandi hanno chiesto la soppressione.

(È approvato).

Il relatore onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire la parola « sarà » con l'altra « è ».

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel suo complesso, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

TITOLO II

TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE
PER I LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI
ED AFFINI.

ART. 9.

Ai lavoratori impiegati e operai licenziati dopo l'entrata in vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche artigiane, per cessazione dell'attività aziendale e per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale, è corrisposto un trattamento speciale di disoccupazione nella misura e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Hanno diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al comma precedente per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno dodici contributi mensili o cinquantadue settimanali per lavoro prestato in settori di attività giornaliera di disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

Hanno inoltre diritto al trattamento speciale i lavoratori di cui al primo comma del presente articolo per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del periodo di disoccupazione, siano stati versati o siano dovuti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno se i con-

tributi mensili o ventisei settimanali per lavoro prestato nel settore dell'edilizia.

L'onorevole Fortunato Bianchi ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma sostituire la parola « e » con l'altra « o ».

DEL PENNINO. *Relatore ff.* Sono favorevole.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianchi Fortunato.

(È approvato).

Il relatore onorevole Del Pennino ha presentato, i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire la parola « siano » con l'altra « sono »;

Al terzo comma sostituire la parola « siano » con l'altra « sono ».

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 9 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 10.

L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è pari ai due terzi della retribuzione media giornaliera.

la quale è determinata nella misura di un settimo della somma che si ottiene rapportando all'orario di 40 ore settimanali a contribuzione nelle ultime quattro settimane per le quali risulti resa la prestazione lavorativa.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto dal giorno dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni successivi a quello di licenziamento, il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno di disoccupazione.

Agli operai che abbiano i requisiti lavorativi previsti dall'articolo 9 della presente legge il trattamento speciale è corrisposto anche per il periodo di sospensione dal lavoro verificatosi immediatamente prima del licenziamento, qualora il datore di lavoro abbia avanzato richiesta di integrazione salariale ma questa sia stata respinta per motivi diversi da quello della tardiva presentazione e il licenziamento sia avvenuto entro il periodo massimo di tre mesi dall'inizio della sospensione.

In tale caso il trattamento speciale decorrerà, anche in mancanza dell'iscrizione nelle liste di collocamento, dalla data di inizio della sospensione dal lavoro, previa presentazione da parte del datore di lavoro dell'elenco nominativo dei lavoratori sospesi cui si riferiva la domanda di integrazione salariale.

Il lavoratore cessa dal diritto al trattamento speciale di cui alla presente legge quando nel periodo di un anno immediatamente precedente risultano corrisposte complessivamente 90 giornate del trattamento medesimo.

Il relatore onorevole Del Pennino ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma sostituire la parola « abbiano » con l'altra « hanno »;

Al terzo comma sostituire la parola « decorrerà » con l'altra « decorre ».

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole a questi emendamenti.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino al terzo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testè apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 12.

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali dell'edilizia, dichiarate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto fino al limite massimo di 180 giorni.

L'ufficio regionale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, formula proposte in ordine al provvedimento di cui al precedente comma.

Il trattamento speciale di cui al presente articolo può essere prolungato per successivi periodi trimestrali, mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Propongo il seguente emendamento:

Al primo comma sopprimere le parole: « del tesoro e ».

Con la modifica proposta, si rende meno complesso il concerto di cui al primo comma dell'articolo, venendosi così a facilitare la sollecita corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, di cui al comma stesso.

DEL PENNINO, *Relatore ff.* Sono favorevole a questo emendamento.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Le parole in questione s'intendono pertanto soppresse.

Pongo in votazione l'articolo 12, con la modifica testè apportata.

(È approvato).

Poiché ai due articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura.

ART. 13.

Fermo restando quanto previsto nel primo comma dell'articolo 11, il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale anche l'eventuale diritto all'indennità ordinaria si prescrive nel termine di cui al primo comma.

(È approvato).

ART. 14.

Qualora il lavoratore, oltre a trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge, abbia i requisiti per il diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione, quest'ultima è trattenuta durante i periodi per i quali spetta il trattamento speciale e il relativo importo è devoluto alla gestione speciale di cui all'articolo seguente.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 15.

Per l'erogazione del trattamento speciale di cui alla presente legge è istituita, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, una gestione speciale dell'edilizia cui è preposto il comitato speciale dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria. Per l'esame delle questioni relative all'applicazione della presente legge i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori in seno al comitato speciale sono sostituiti da tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'edilizia designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito nazionale.

Alla copertura degli oneri derivanti alla gestione si fa fronte:

a) mediante versamento, a carico delle imprese edili ed affini anche artigiane, di un contributo speciale nella misura dello 0,50 per cento delle retribuzioni dei dipendenti impiegati e operai, sottoposte al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria a cominciare dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al fine di mantenere l'equilibrio finanziario della gestione, la misura del predetto contributo è variata con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative, da emanarsi, entro il mese di settembre, in rapporto alle risultanze finali della gestione dell'anno precedente.

La variazione del controllo ha effetto dal primo periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è stata attuata la variazione;

b) mediante devoluzione degli importi dell'indennità ordinaria ai sensi dell'articolo 14 della presente legge;

c) mediante trasferimento dei residui attivi delle contabilità separate istituite per il settore edile ed affini in seno alla gestione dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 5, comma secondo, della legge 2 febbraio 1970, n. 12;

d) mediante prelievo in caso di necessità derivanti dalla corresponsione del trattamento di cui all'articolo 12, della presente legge, dal contributo a carico dello Stato previsto per la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale nel limite massimo del 10 per cento di detto contributo.

Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro del tesoro, sarà determinato l'ammontare del prelievo di cui al comma precedente.

L'onorevole Bianchi Fortunato ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, ottavo rigo, dopo le parole: « per l'esame delle questioni » inserire le parole: « e dei ricorsi ».

DEL PENNINO, *Relatore ff.* Sono favorevole all'approvazione di questo emendamento.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bianchi Fortunato al primo comma.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 15, con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 16.

I periodi di disoccupazione per i quali è corrisposto il trattamento speciale di cui al precedente articolo 10 sono utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e della determinazione della misura di questa.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa saranno versate, a carico della gestione speciale di cui al precedente articolo 15, al fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Il relatore, onorevole Del Pennino, ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire la parola: « saranno » con la parola: « sono ».

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 16, con la modifica testé apportata.

(*E approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

Al trattamento speciale di disoccupazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, comprese quelle relative alla competenza degli or-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

gani preposti all'assicurazione stessa e alla materia dei ricorsi.

Chiunque faccia dichiarazioni false o compia atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri la prestazione prevista dall'articolo 9 della presente legge è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

Se il reato è commesso dal datore di lavoro la multa è dovuta per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisca, fino al massimo complessivo di lire 10 milioni.

I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono devoluti alla gestione speciale della edilizia di cui al precedente articolo 15.

Il relatore, onorevole Del Pennino, ha presentato il seguente emendamento:

Scindere l'articolo in due distinti articoli, separando dai rimanenti il primo comma, da porre sotto l'indicazione di articolo 17.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il nuovo articolo 17 risulta pertanto del seguente tenore:

ART. 17.

Al trattamento speciale di disoccupazione si applicano, in quanto compatibili, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni concernenti l'assicurazione per la disoccupazione involontaria, comprese quelle relative alla competenza degli organi preposti all'assicurazione stessa e alla materia dei ricorsi.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

I restanti tre commi dell'ex articolo 17 costituiscono pertanto il nuovo articolo 18, che risulta del seguente tenore:

ART. 18.

Chiunque faccia dichiarazioni false o compia atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri la pre-

stazione prevista dall'articolo 9 della presente legge è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la multa da lire 20.000 a lire 200.000.

Se il reato è commesso dal datore di lavoro la multa è dovuta per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisca, fino al massimo complessivo di lire 10 milioni.

I proventi delle pene pecuniarie relative all'applicazione della presente legge sono devoluti alla gestione speciale della edilizia di cui al precedente articolo 15.

Il relatore, onorevole Del Pennino, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: « Chiunque faccia dichiarazioni false o compia atti fraudolenti », con le parole: « Chiunque rende dichiarazioni false o compie atti fraudolenti ».

Al secondo comma sostituire le parole: « Se il reato è commesso dal datore di lavoro la multa è dovuta per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisca », con le parole: « Se il reato è commesso dal datore di lavoro questi è punito con la multa da lire 20.000 a lire 200.000 per ciascun lavoratore cui il reato stesso si riferisce ».

Al secondo comma sopprimere le parole: « fino al massimo complessivo di lire 10 milioni ».

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo Del Pennino al secondo comma.

(È approvato).

Le parole in questione s'intendono pertanto soppresse.

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

Pongo in votazione l'articolo 18, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché ai tre articoli successivi non sono stati presentati emendamenti, li porrò pertanto direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 19 (ex 18).

Le disposizioni dei commi quinto, sesto e settimo dell'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, n. 115, sono applicabili anche ai lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

(È approvato).

ART. 20 (ex 19).

È abrogata la legge 2 febbraio 1970, n. 12.

(È approvato).

ART. 21 (ex 20).

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

SGARBI BOMPANI LUCIANA. A nome del gruppo comunista devo innanzitutto esprimere rammarico per la reiezione dell'emendamento Aldrovandi, fatto proprio anche dal collega Giovanardi, all'articolo 8 del disegno di legge. Noi riteniamo infatti che la norma sarebbe risultata migliore qualora si fosse soppresso il contributo addizionale a carico delle imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale, di cui appunto al secondo comma del citato articolo 8. Le argomentazioni adottate in proposito dall'onorevole rappresentante del Governo non ci hanno convinto, e restiamo dell'opinione che il mantenimento di questo contributo addizionale si risolve in una misura punitiva per i datori di lavoro, in relazione alla difesa dell'occupazione, e che una norma come quella

contenuta nel secondo comma dell'articolo 8, così com'è stato approvato, viene a favorire non l'integrazione salariale, ma piuttosto il licenziamento dei dipendenti da parte di quelle aziende che non intendano sottoporsi al contributo in questione.

In secondo luogo, devo lamentare lo scarso tempo di cui la nostra Commissione ha potuto disporre per la discussione di un provvedimento legislativo così importante. Siamo costretti a votare questo testo all'ultimo momento, prima della chiusura del Parlamento per le ferie estive, e quindi a rinunciare ad una maggiore ricerca di miglioramenti e ad un approfondimento delle questioni che il provvedimento comporta: ancora una volta, cioè, ci si fa ingoiare una legge, che effettivamente porta a dei limiti.

È tuttavia siamo costretti, proprio per queste condizioni in cui spesso si legifera, a votare a favore del presente disegno di legge: è infatti chiaro che il provvedimento è molto atteso dalla categoria interessata, verso la quale, quindi, non possiamo non adempiere a questo dovere. È necessario apportare quei miglioramenti che la categoria aspetta da molto tempo, anche in relazione ad un accordo che con essa era intervenuto parecchi mesi or sono, e a cui si dà concreta attuazione solo adesso, con il disegno di legge che ci accingiamo a votare.

GIOVANARDI. L'atteggiamento del gruppo socialista nei confronti del disegno di legge in discussione penso risulti chiaramente dalle dichiarazioni, rese durante la discussione sulle linee generali ed in sede di illustrazione dei nostri emendamenti; ad esse pertanto mi richiamo, confermandole.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Senatori PIERACCINI ed altri: «Miglioramento delle prestazioni economiche e sanitarie a favore dei cittadini

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1975

colpiti da tubercolosi» (*Approvata dalla XI Commissione permanente del Senato*) (3821-ter):

| | |
|---------------------------|----|
| Presenti | 28 |
| Votanti | 19 |
| Astenuti | 9 |
| Maggioranza | 10 |
| Voti favorevoli | 18 |
| Voti contrari | 1 |

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bertoldi, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Borra, Borromeo D'Adda, Capra, Del Pennino, Ferioli, Ferrari, Giovanardi, Gramegna, Ianniello, Mancini Vincenzo, Miceli, Monti Maurizio, Pezzati, Pisicchio, Sobrero e Zanibelli.

Si sono astenuti:

Aldrovandi, Baccalini, Biamonte, Di Giulio, Furia, Garbi, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zoppetti.

Proposte di legge PICCINELLI ed altri, n. 2424 e PERRONE ed altri, n. 2678, *in un testo unificato e con il titolo:* « Modifiche e integrazioni della legge 2 aprile 1968, n. 424, in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana » (2424-2678):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 28 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Baccalini, Bertoldi, Biamonte, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Borra.

Borromeo D'Adda, Capra, Del Pennino, Di Giulio, Ferioli, Ferrari, Furia, Garbi, Giovanardi, Gramegna, Ianniello, Mancini Vincenzo, Miceli, Monti Maurizio, Noberasco, Pezzati, Pisicchio, Sgarbi Bompani Luciana, Sobrero, Zanibelli e Zoppetti.

Disegno di legge: « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini » (3869):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 28 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 3689, risultano assorbite le concorrenti proposte di legge GRAMEGNA ed altri n. 1067; DELLA BRIOTTA ed altri n. 1815 e SOBRERO ed altri n. 3188.

Hanno preso parte alla votazione:

Aldrovandi, Baccalini, Bertoldi, Biamonte, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Borra, Borromeo D'Adda, Capra, Del Pennino, Di Giulio, Ferioli, Ferrari, Furia, Garbi, Giovanardi, Gramegna, Ianniello, Mancini Vincenzo, Miceli, Monti Maurizio, Noberasco, Pezzati, Pisicchio, Sgarbi Bompani Luciana, Sobrero, Zanibelli e Zoppetti.

La seduta termina alle 13,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO